

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente determina è efficace dal giorno successivo alla sua data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 ottobre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

AVVERTENZA:

La presente determina, comprensiva del testo della Nota 97 e dei relativi allegati, è disponibile sul sito istituzionale dell' Agenzia italiana del farmaco, nella sezione Note AIFA, al link www.aifa.gov.it/note-aifa

20A05639

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 2020.

Modifiche dello statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle università non statali legalmente riconosciute, e in particolare l'art. 1;

Vista la legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca, e in particolare l'art. 7;

Visto lo statuto di autonomia della Libera università di lingue e comunicazione IULM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata dal senato accademico nella seduta del 23 giugno 2020;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione in data 24 giugno 2020;

Vista la nota del presidente del consiglio di amministrazione di questo Ateneo, prof. Giovanni Puglisi, prot. n. 31/20 del 7 luglio 2020 con la quale sono state trasmesse al MUR le proposte di modifica di statuto per

il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 e all'art. 2 della legge n. 240/2010;

Vista la nota ministeriale prot. n. 0009852 del 4 settembre 2020 con la quale sono state formulate alcune osservazioni sulla proposta di modifica di statuto;

Vista la successiva deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione in data 22 settembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto di autonomia della Libera università di lingue e comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta modificato come da testo che si riporta in allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, unitamente al testo integrale dello statuto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° ottobre 2020

Il rettore: CANOVA

STATUTO DI AUTONOMIA DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONI IULM

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Denominazione e finalità

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM, con sede a Milano (Lombardia) è finalizzata alla ricerca e all'insegnamento delle discipline riguardanti l'attività e gli strumenti di comunicazione, volti allo sviluppo culturale, sociale ed economico.

2. La Libera università di lingue e comunicazione IULM è una comunità universitaria di cui fanno parte i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso la Libera università di lingue e comunicazione IULM.


3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità secondo le funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.

4. La Libera università di lingue e comunicazione IULM svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli di studio, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270:

- a) laurea (L);
- b) laurea magistrale (LM);
- c) dottorato di ricerca (DR);
- d) diploma di specializzazione (DS);
- e) master universitario I livello (MU I);
- f) master universitario II livello (MU II).

Può inoltre organizzare:

- a) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;
- b) master;
- c) altre attività di formazione superiore.



5. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, la Libera università di lingue e comunicazione IULM stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse. A tal fine essa può costituire o aderire a organismi associativi, fondazioni e società di capitali sia in Italia che all'estero a condizione che questi abbiano un nesso di strumentalità con le finalità istituzionali dell'Ateneo.

Art. 2.

Personalità giuridica e fonti normative

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM è dotata di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243.

2. L'attività della Libera università di lingue e comunicazione IULM - nel rispetto delle leggi italiane e comunitarie che regolano le università libere - è disciplinata secondo il presente Statuto e dai seguenti regolamenti:

- a) regolamento didattico di Ateneo;
- b) regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo;
- c) ogni altro regolamento utile al funzionamento dell'Università o previsto da disposizioni di legge, in quanto applicabili.

Art. 3.

Enti promotori e fonti di finanziamento

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM, promossa e fondata dalla «Fondazione scuola superiore per interpreti e traduttori» di Milano, riconosce questa origine e ritiene privilegiati i rapporti con essa pur nel quadro della piena autonomia culturale, amministrativa e organizzativa delle due istituzioni.

2. Le fonti di finanziamento della Libera università di lingue e comunicazione IULM sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni, legati e beni patrimoniali di sua proprietà nonché da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 4.

Libertà di insegnamento

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM garantisce ai singoli docenti e ricercatori autonomia, libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto della Costituzione italiana e delle vigenti disposizioni di legge, anche dell'Unione europea.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM, in attuazione delle vigenti norme di legge in materia, promuove con ogni mezzo il diritto allo studio degli studenti e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.

2. La Libera università di lingue e comunicazione IULM adotta, secondo le norme vigenti, le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attività culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo.

3. La Libera università di lingue e comunicazione IULM concorre inoltre all'orientamento e alla formazione culturale degli studenti e ne promuove le attività culturali e ricreative.

4. La Libera università di lingue e comunicazione IULM riconosce e valorizza il contributo degli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, secondo i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche.

Art. 6.

Attività culturali, sportive e ricreative

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM promuove, nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero anche mediante convenzioni con le Associazioni operanti in tali ambiti.

TITOLO II AUTORITÀ ACCADEMICHE

CAPO I GENERALITÀ

Art. 7.

Organi di governo

1. Sono organi di governo della Libera università di lingue e comunicazione IULM:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il senato accademico;
- c) il rettore.

2. Essi sono responsabili dell'osservanza dello Statuto e delle leggi applicabili all'Università, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

CAPO II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8.

Composizione

1. Il consiglio di amministrazione definisce le linee di sviluppo dell'Ateneo nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il governo economico-patrimoniale e sovrintende alla gestione amministrativa della Libera università di lingue e comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

- a) dal rettore;
- b) dal pro-rettore vicario;
- c) da un preside di facoltà, designato dal senato accademico tra i presidi di facoltà membri del senato stesso;
- d) da un direttore di Dipartimento designato dal senato accademico;
- e) da una personalità di chiara fama, di estrazione non accademica, capace di garantire il raccordo dell'Università con la società civile e con il mondo della cultura, della comunicazione e dei media designato dal senato accademico;
- f) da tre rappresentanti dell'ente fondatore «Fondazione scuola superiore per interpreti e traduttori», tra i quali almeno due non debbono far parte dei ruoli universitari dell'Ateneo;
- g) da un rappresentante della carriera diplomatica designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- h) da un rappresentante degli studenti, con diritto di voto deliberativo se eletto da un *quorum* di partecipanti non inferiore ad un quarto degli studenti iscritti. In caso contrario il rappresentante degli studenti avrà solo voto consultivo e concorrerà al numero legale solo se presente;
- i) da un esponente di un'associazione di almeno dodici imprenditori o imprese, legate all'università IULM da finanziamenti, attività di placement e/o di internazionalizzazione e riconosciuta dal consiglio di amministrazione della stessa università. Tale esponente viene nominato a maggioranza assoluta dai consiglieri di cui alle precedenti lettere a), b), c), e f). Non possono essere nominati docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo dell'Università;
- l) dal rettore in carica alla scadenza del suo mandato e per un periodo pari alla durata del mandato del nuovo rettore insediato.

3. L'eventuale mancata designazione di membri di cui al precedente comma 2 lettere g) e h), ovvero la mancata scelta del consigliere di cui alla lettera i) stesso comma non inficia la regolarità delle sedute.

4. Il rettore è *ex-officio* vice presidente del consiglio di amministrazione.



5. Il direttore generale assiste ai lavori del consiglio potendo avvalersi dell'ausilio di un dirigente o funzionario dell'Ateneo o di un consulente esterno come supporto tecnico alla verbalizzazione.

Art. 9.
Attribuzioni

1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) programma la gestione e lo sviluppo economico sulla base delle risorse esistenti e provvede all'amministrazione dell'Università ed all'approvazione del piano pluriennale di sviluppo delle attività dell'Ateneo, deliberando sul budget annuale, sul bilancio consuntivo di ciascun esercizio, sull'allocazione delle risorse e su ogni altra competenza definita e disciplinata dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo. Ha la diretta responsabilità sulla pianificazione economico-finanziaria e sui controlli interni. L'esercizio contabile ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare;

b) elegge il rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 16;

c) può conferire deleghe a consiglieri e dirigenti e ne determina gli ambiti e la durata;

d) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il direttore generale, scelto tra dirigenti interni o esterni all'Università, il cui profilo corrisponda a quello previsto dal comma 1 dell'art. 39;

e) delibera sulle assunzioni del personale tecnico-amministrativo;

f) delibera sui finanziamenti ordinari e straordinari di fondi pervenuti all'Università per quanto attiene all'attività didattica e di ricerca, su proposta del senato accademico;

g) stipula contratti di affidamento e di supplenza e contratti per altre forme di sostegno dell'attività didattica;

h) delibera sulle modifiche di statuto anche su proposta del senato accademico, del quale comunque deve sentire il parere, per le materie relative all'ordinamento didattico;

i) approva i regolamenti di cui all'art. 2 del presente statuto, su proposta del senato accademico;

j) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di nuove facoltà, corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master universitari di I e II livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionale e ogni altra attività didattica superiore;

k) delibera, sentito il senato accademico, sul numero programmato e sull'importo di tasse e contributi per ogni facoltà, corso di laurea o altra attività di istruzione superiore;

l) formula al rettore il parere sulla nomina del nucleo di valutazione;

m) delibera in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

Art. 10.
Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. I consiglieri rimangono in carica per quattro anni, ad eccezione del rettore, del pro-rettore vicario e del consigliere di cui all'art. 8, comma 2, lettera l).

Il rettore e il pro-rettore vicario rimangono in carica per la durata del loro mandato. Il consigliere di cui all'art. 8, comma 2, lettera l) rimane in carica per la durata del mandato rettorale del suo successore; decade comunque in caso di cessazione anticipata del mandato del rettore in carica.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza assoluta di tutti i consiglieri, scelto fra i tre rappresentanti di cui alla lettera f) dell'art. 8, comma 2. Non possono ricoprire la carica di presidente del consiglio di amministrazione il rettore, i presidi di facoltà, i professori e i ricercatori di ruolo dell'Università IULM, il rappresentante degli studenti, i consiglieri di cui alle lettere e), g), i), l). Può eleggere altresì, sempre a maggioranza assoluta, un presidente onorario esterno al consiglio di amministrazione senza funzioni né prerogative;

b) nelle materie diverse dalla nomina del presidente e del direttore generale delibera a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei suoi componenti, anche collegati telefonicamente o in videoconferenza;

c) si riunisce di norma dieci volte l'anno, e tutte le volte che il presidente o il rettore lo ritengano necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione alle riunioni, salvo casi di assoluta urgenza, deve pervenire ai componenti almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni stesse, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, compreso quindi anche la posta elettronica. Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche tramite collegamento telefonico o in videoconferenza;

d) può nominare commissioni consultive, e delegare parte dei suoi poteri a commissioni interne;

e) nelle materie non previste o non in contrasto con il presente Statuto, può adottare un regolamento interno.

Art. 11.
Indennità

1. Il consiglio di amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformità con la normativa vigente, la misura delle indennità dovute:

a) al presidente del consiglio di amministrazione;

b) al rettore e ai pro-rettori;

c) ai presidi di facoltà ed, eventualmente, ai vice presidi;

d) ai componenti del consiglio di amministrazione;

e) ai direttori di Dipartimento;

ed inoltre:

f) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza della Libera università di lingue e comunicazione IULM;

b) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e ne formula gli ordini del giorno;

c) è garante dell'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione.

2. Nel caso di suo impedimento o di sua assenza, tutti i poteri del presidente, ivi compresi quelli di rappresentanza dell'Ateneo, sono attribuiti al rettore, vice presidente vicario del consiglio di amministrazione.

CAPO III
IL SENATO ACCADEMICO

Art. 13.
Composizione

1. Il senato accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attività di didattica e di ricerca della Libera università di lingue e comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dal pro-rettore vicario;

c) dai presidi di facoltà;

d) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo. Esso concorre al numero legale solo se presente.

3. Il direttore generale assiste ai lavori e funge da segretario.

Art. 14.
Attribuzioni

1. Il senato accademico:

a) elabora i piani di sviluppo e di ricerca della Libera università di lingue e comunicazione IULM, proponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione e ne verifica l'attuazione;

b) propone al consiglio di amministrazione una terna di professori per la designazione del rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 16;



c) elegge i presidi delle facoltà secondo le modalità di cui al successivo art. 27;

d) provvede, sulla base degli stanziamenti definiti dal consiglio di amministrazione, alla distribuzione delle risorse per ogni facoltà;

e) provvede all'attribuzione per ogni facoltà, sulla base degli stanziamenti definiti dal consiglio di amministrazione, di posti di professore di ruolo di I e II fascia e di posti di ricercatore a tempo determinato;

f) ratifica le deliberazioni dei consigli di facoltà, circa affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica;

g) formula il parere, sentito il consiglio di facoltà, sul numero programmato per ogni corso di studio;

h) propone al consiglio di amministrazione, in materia di ordinamenti didattici, modifiche di statuto e dà parere su proposte avanzate da questo. Propone il regolamento didattico di Ateneo, sull'approvazione del quale è richiesta la maggioranza degli aventi diritto;

i) propone i regolamenti di cui al precedente art. 2, comma 2;

j) delibera sulle risorse assegnate dal consiglio di amministrazione per lo svolgimento dell'attività di ricerca, secondo le modalità previste dai regolamenti relativi alla ricerca e ai Dipartimenti;

k) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del codice etico che non rientrano nella competenza del collegio di disciplina. In questi casi esso decide su proposta del rettore. L'inosservanza di norme contenute nel codice etico conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, comporta l'applicazione delle sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravità dei fatti, fino alla sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per comportamenti lesivi del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo, comprese condotte volte a favorire o ad arrecare benefici, diretti o indiretti al coniuge, parenti e affini fino al quarto grado compreso con membri della comunità universitaria;

l) predisporre le relazioni di sua competenza richieste dalla legge;

m) propone la stipula di convenzioni, l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di attività *post-lauream*;

n) valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali;

o) formula al rettore il parere sulla nomina del nucleo di valutazione.

2. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del rettore o, in sua assenza, quello di chi presiede.

CAPO IV IL RETTORE

Art. 15.

Compiti e attribuzioni del rettore

1. Il rettore rappresenta la comunità universitaria. Egli ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo e rappresenta l'Università quando ciò è previsto dalla legge, escluse le materie di competenza del consiglio di amministrazione, salvo diversa deliberazione del consiglio stesso.

2. Il rettore dura in carica sei anni e non può essere confermato.

3. Il rettore:

a) convoca e presiede le adunanze del senato accademico e provvede all'esecuzione delle deliberazioni;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. In particolare monitora le attività e verifica il conseguimento degli obiettivi prefissati dagli organi di governo per l'Ateneo; può avvalersi di una apposita commissione a prevalente composizione extra-academica, per la valutazione di congruità tra le risorse destinate per il personale e i bisogni minimi del sistema fissati per disposizione di legge o ministeriale;

c) vigila sul funzionamento dell'Università;

d) nomina con suo decreto i presidi delle facoltà eletti dal senato accademico, secondo le modalità di cui al successivo art. 27;

e) avvia i procedimenti disciplinari relativi agli studenti e al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorità disciplinare secondo la normativa vigente; per il personale non docente l'azione disciplinare è svolta su proposta del direttore generale.

f) emana lo statuto, i regolamenti di Ateneo e quelli interni delle singole strutture, nonché i decreti e gli atti di sua competenza;

g) nomina il nucleo di valutazione, sentito il parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, indicandone il presidente;

h) adotta, in caso di necessità e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile;

i) nomina il pro-rettore vicario tra i professori di prima fascia in regime di tempo pieno. Può nominare anche altri pro-rettori, precisandone gli ambiti di delega e i poteri;

j) può conferire deleghe a professori e/o ricercatori per materie determinate, compatibilmente con lo stato giuridico dei ricercatori universitari;

k) stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei diversi organi accademici, sentite le rappresentanze studentesche;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabile, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 16. *Elezione del rettore*

1. Il rettore è eletto dal consiglio di amministrazione:

a) tra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno dell'Università su una terna di nomi proposta dal senato accademico appositamente convocato dal rettore o, in difetto, dal decano. Qualora il senato accademico non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il consiglio di amministrazione procede alla designazione scegliendo il rettore fra tutti gli aventi diritto;

b) possono essere indicati nella terna di cui sopra al punto a) i docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e comunque soddisfino i requisiti di eleggibilità previsti dal presente statuto;

c) al fine di garantire la continuità del governo dell'Ateneo, le procedure elettorali sono avviate almeno tre mesi prima del termine del mandato del rettore e si concludono con la richiesta di nomina ministeriale prevista dal successivo comma 2 almeno due mesi prima.

2. Il rettore eletto è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

TITOLO III ORGANI SUSSIDIARI

CAPO I GENERALITÀ

Art. 17. *Organi sussidiari*

1. Sono organi sussidiari della Libera università di lingue e comunicazione IULM:

a) il nucleo di valutazione;

b) il collegio di disciplina;

c) il comitato per le pari opportunità.

CAPO II IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 18. *Il nucleo di valutazione*

1. Il nucleo di valutazione interna è nominato, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dal rettore, con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione e il senato accademico. Il nucleo è composto da sei membri compreso il presidente, in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo della valutazione, di cui almeno tre esterni all'Ateneo stesso e dura in carica tre anni. Del nucleo fa di diritto parte un rappresentante degli studenti.



CAPO III
COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 19.
Finalità

1. Il collegio di disciplina, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed operante ai sensi della medesima legge è competente a svolgere la fase istruttoria e ad esprimere parere conclusivo in merito a procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori, dei ricercatori, e dei ricercatori a tempo determinato.

Art. 20.
Composizione

1. Il collegio di disciplina è composto esclusivamente da professori in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.

Art. 21.
Nomina

1. I componenti sono scelti dal senato accademico e nominati con decreto rettorale.

2. I componenti del collegio di disciplina durano in carica due anni e sono rinnovabili limitatamente a due mandati consecutivi.

Art. 22.
Criteri di ripartizione della competenza

1. I professori ordinari sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti di professori ordinari.

2. I professori ordinari e i professori associati sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti di professori associati.

3. I professori ordinari, i professori associati e i ricercatori sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato.

4. Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore ordinario più anziano nel ruolo.

5. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Il rettore, in qualsiasi fase del procedimento, su richiesta motivata del collegio e sentito il senato accademico, può sospendere in via cautelare dall'ufficio e dallo stipendio il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, tenuto conto della gravità dei fatti contestati e della verosimiglianza della contestazione.

7. Il consiglio di amministrazione, nella composizione dei membri di diritto, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

CAPO IV
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 23.
Finalità

1. È istituito il comitato per le pari opportunità al fine di valorizzare il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e allo scopo di prevedere tutte le garanzie volte ad eliminare oltre che le discriminazioni legate al genere, anche ogni altra forma di discriminazione, diretta e indiretta, che possa discendere dall'età, orientamento sessuale, religioso o politico, razza, origine etnica, disabilità e lingua.

Art. 24.
Composizione e attribuzioni

1. La composizione del comitato per le pari opportunità e le attribuzioni ad esso riconosciute, sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO IV
LE STRUTTURE E LORO ORGANI

CAPO I
LA FACOLTÀ

Art. 25.
La facoltà

1. La facoltà organizza e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto.

Art. 26.
Gli organi della facoltà

1. Sono organi della facoltà:

- a) il preside;
- b) il consiglio di facoltà.

Art. 27.
Il preside di facoltà

1. Il preside rappresenta la facoltà ad ogni effetto ed è responsabile della conduzione della stessa.

2. Il preside è eletto dal senato accademico tra i professori di I fascia, a tempo pieno, afferenti alla facoltà, sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di facoltà, nella composizione di cui alle lettere a), b), c) del successivo art. 28, comma 3. Possono essere indicati nella terna di cui sopra i docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e comunque soddisfino i requisiti di eleggibilità previsti dal presente statuto.

3. Qualora il consiglio di facoltà non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il senato accademico procede alla designazione del preside fra tutti gli aventi diritto.

4. Il preside è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere confermato limitatamente a un solo mandato consecutivo.

5. Il preside:

- a) convoca e presiede il consiglio di facoltà;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà;
- c) mantiene i rapporti con gli organi di governo dell'Università.

6. Il preside può nominare uno o più vice presidi, a seconda dei corsi di laurea di primo livello attivati, previo parere conforme del senato accademico. I vice presidi sono scelti tra i professori di prima fascia, anche a tempo definito.

Art. 28.
Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è l'organo collegiale che organizza e coordina l'attività didattica della facoltà.

2. Il consiglio di facoltà:

a) propone al senato accademico una terna di professori di I fascia afferenti alla facoltà, secondo quanto previsto al precedente art. 27;


b) destina le risorse per la didattica deliberate dal senato accademico;

c) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi di specializzazione, master universitari di I e II livello, dottorati di ricerca, centri interuniversitari, e inoltre in merito a master, corsi di aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni;

d) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori;

e) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo di I e di II fascia attribuiti dal senato accademico;

f) esamina ed approva i piani di studio individuali, nonché altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti;



g) delibera in merito ad affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio afferenti alla facoltà;

h) provvede all'elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi di sviluppo dell'Ateneo.

i) nomina annualmente la giunta di facoltà, composta dai referenti di corsi di studio, e presieduta dal preside, incaricata di sovrintendere operativamente alle questioni concernenti la didattica, anche ai fini della valutazione istituzionale.

3. Il consiglio di facoltà è composto da:

a) i professori di ruolo di prima e seconda fascia;

b) i professori aggregati, ad esclusione delle questioni concernenti l'attribuzione di compiti didattici e deliberazioni relative a professori di ruolo;

c) i ricercatori e i ricercatori a tempo determinato che non potranno partecipare alle adunanze relative alle questioni concernenti l'attribuzione di compiti didattici e deliberazioni relative a professori di ruolo;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

e) tre rappresentanti degli studenti;

f) i professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza che siano titolari di un contratto di insegnamento presso la facoltà per tutta la durata dello stesso. Essi concorrono al numero legale solo se presenti.

g) i professori di prima fascia emeriti, ove nominati. Essi concorrono al numero legale solo se presenti.

4. Il regolamento elettorale determina le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.

5. Il consiglio di facoltà può avvalersi di commissioni istruttorie per specifici argomenti.

6. La convocazione ordinaria del consiglio di facoltà deve avvenire, di norma, almeno ogni due mesi.

7. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle chiamate, il consiglio di facoltà delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore. Il conferimento delle supplenze, degli affidamenti interni, esterni e dei contratti per attività di insegnamento di corsi ufficiali è deliberato in consiglio di facoltà dai professori di ruolo, dai professori aggregati, dai ricercatori e dai ricercatori a tempo determinato. I professori emeriti, i professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza titolari di un contratto di insegnamento presso la facoltà, il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti partecipano al consiglio con solo voto consultivo.

8. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del preside o di chi presiede la seduta.

CAPO II I DIPARTIMENTI

Art. 29. Il Dipartimento

1. Il Dipartimento (a cui devono afferire almeno cinque docenti di ruolo presso la Libera università di lingue e comunicazione IULM) è la struttura che coordina l'attività scientifica e di ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in armonia con le indicazioni del consiglio di facoltà, allo svolgimento dell'attività didattica.

2. Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, svolge le seguenti attività:

a) promuovere e coordinare l'attività di ricerca e culturale; il Dipartimento inoltre predisporre la documentazione concernente la propria attività di ricerca ai fini della valutazione istituzionale;

b) organizzare e coordinare l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;

c) gestire i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito, attraverso le strutture dell'Ateneo.

3. Sono organi del Dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio di Dipartimento.

Art. 30.

Il direttore di Dipartimento

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il consiglio di Dipartimento, cura l'esecuzione delle relative delibere ed esercita tutti i poteri esecutivi nelle materie di cui all'art. 29, comma 2.

2. Il direttore è nominato con decreto del rettore, su proposta del consiglio di Dipartimento tra i professori a tempo pieno di prima fascia o, in assenza, di seconda fascia dell'Ateneo. Il direttore del Dipartimento dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutiva.

3. Il direttore può designare un vice direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Il vice direttore, nominato con decreto rettorale, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

4. La carica di direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di preside di facoltà.

Art. 31.

Il consiglio di Dipartimento

1. Il consiglio di Dipartimento espleta le competenze attribuitegli dallo Statuto, dal regolamento dei Dipartimenti e dal vigente ordinamento universitario.

2. Il consiglio di Dipartimento è costituito:

a) dai professori di ruolo;

b) dai professori aggregati;

c) dai ricercatori e dai ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento;

d) dai professori a contratto per attività di insegnamento di corsi ufficiali, che partecipano al consiglio di Dipartimento senza diritto di voto.

CAPO III

I CENTRI DI RICERCA

Art. 32.

I centri di ricerca

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM può istituire centri di ricerca per favorire e potenziare le attività di ricerca di Dipartimenti o gruppi di docenti in coordinamento con le attività delle altre strutture culturali dell'Ateneo. Il consiglio di amministrazione ne approva il regolamento, su proposta del senato accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento.

2. I centri di ricerca sono istituiti o disattivati con decreto del rettore, sentito il senato accademico.

TITOLO V I SOGGETTI

CAPO I

IL PERSONALE DOCENTE

Art. 33.

Docenti

1. Il ruolo dei professori universitari della Libera università di lingue e comunicazione IULM comprende le seguenti fasce:

a) professori di prima fascia;

b) professori di seconda fascia.

2. Il ruolo organico dei professori di prima fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e coerente con l'andamento economico-finanziario dell'Ateneo.

3. Il ruolo organico dei professori di seconda fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e indicativamente non inferiore al doppio di quelli previsti per il ruolo dei professori di prima fascia e coerente con l'andamento economico-finanziario dell'Ateneo.

4. Il regime di impegno dei professori può essere a tempo pieno o a tempo definito.



Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore annue per i professori a tempo pieno e a 750 ore annue per i professori a tempo definito. I docenti sono tenuti a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e a riservare annualmente a compiti didattici e di servizi agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento (esami di profitto e di laurea), non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

5. I docenti sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti. Essi debbono inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario.

6. I professori di prima fascia, ove ricorrano i requisiti previsti dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'atto del collocamento a riposo possono essere nominati professori emeriti con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, previa delibera del senato accademico. I professori emeriti, secondo quanto previsto dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, restano afferenti alla facoltà presso la quale hanno prestato il loro ultimo servizio. Ai professori emeriti non competono particolari prerogative accademiche.

Art. 34.

Stato giuridico dei docenti

1. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle università dello Stato.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS *ex* INPDAP.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/91, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

5. In caso di trasferimento alla Libera università di lingue e comunicazione IULM di professori di ruolo appartenenti ad altre università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle università statali.

Art. 35.

Ricercatori universitari

1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il ruolo dei ricercatori universitari a tempo indeterminato è posto ad esaurimento.

2. Il regime di impegno dei ricercatori può essere a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore annue per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori sono tenuti a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento (esami di profitto e di laurea), fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative.

4. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori, saranno osservate, fino ad esaurimento del ruolo, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i ricercatori delle università dello Stato.

5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

6. I ricercatori sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS *ex* INPDAP.

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/91, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

8. In caso di trasferimento alla Libera università di lingue e comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad altre università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i ricercatori delle università statali.

Art. 36.

Professori aggregati

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli.

Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore fruisce nell'anno accademico successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

Il valersi del titolo di professore aggregato è consentito unicamente per finalità connesse alla didattica e alla ricerca e, più in generale, per finalità strettamente connesse agli obiettivi istituzionali dell'Ateneo.

Art. 37.

Ricercatori a tempo determinato

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'Università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, previo espletamento di procedure pubbliche di selezione disciplinate con proprio regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, che assicurino la pubblicità degli atti, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dott. di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero nonché di ulteriori requisiti definiti dal citato regolamento interno di Ateneo.

2. I contratti possono avere le seguenti tipologie:

a) contratti junior di durata triennale prorogabili per due anni, per una sola volta previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte;

b) contratti senior: nei sei mesi che precedono la conclusione del contratto junior, eventualmente prorogato, il senato accademico accerta la valutazione dei prerequisiti per l'eventuale conferimento di un contratto di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 (senior) di durata triennale non rinnovabile.

Tale tipologia di contratto può essere conferita a:


soggetti che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) (junior) della durata di tre anni, eventualmente rinnovati per altri due;

soggetti che hanno usufruito per almeno tre anni di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005.

3. I contratti di cui al comma 2, lettera a) possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 2, lettera b) sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore annue per il regime di tempo pieno e di 200 ore annue per il regime di tempo definito.

4. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, e subordinatamente alle esigenze didattiche dell'Ateneo, nel terzo anno di contratto di cui al comma 2, lettera b) è facoltà dell'Ateneo, valutare, nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro e secondo modalità disciplinate da apposito regolamento di Ateneo, l'attività del titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini di una eventuale chiamata nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera e) della citata Legge. In caso di esito positivo della valutazione, e fatte salve le condizioni di cui sopra, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati. Alla procedura è data pubblicità sul portale dell'Ateneo.

5. La Libera università di lingue e comunicazione IULM, verserà i previsti contributi previdenziali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS *ex* INPDAP.



Art. 38.

Docenti a contratto

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM, per lo svolgimento di attività di insegnamento di corsi integrativi, può stipulare contratti di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Nei casi in cui gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa dei corsi di laurea e laurea magistrale non trovino copertura mediante le procedure per l'attribuzione di compiti didattici istituzionali, ovvero mediante affidamento a docenti, a ricercatori e a ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo, o mediante affidamento a docenti, a ricercatori e a ricercatori a tempo determinato esterni all'Ateneo, la Libera università di lingue e comunicazione IULM può stipulare contratti di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente, con soggetti esterni all'Università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali, professori e ricercatori in quiescenza, lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

CAPO II

IL DIRETTORE GENERALE – IL PERSONALE
DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 39.

Il direttore generale

1. Il direttore generale, scelto tra dirigenti pubblici e privati interni o esterni all'Università con provata esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali, svolge le seguenti funzioni:

a) coopera con il consiglio di amministrazione e con il rettore nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organi di governo;

b) sovrintende a tutte le aree nelle quali si sviluppa l'attività dell'Università, nonché a quella del personale dipendente, dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, nonché alla gestione del personale tecnico-amministrativo in conformità alle direttive e alle delibere del consiglio di amministrazione;

c) provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione aventi ad oggetto l'acquisto di attrezzature, apparecchiature, arredi e servizi, secondo le modalità e con i limiti e procedure indicati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo;

d) sovrintende all'attività amministrativa e organizzativa della didattica dell'Ateneo, d'intesa con i presidi di facoltà;

e) sovrintende al rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo;

f) dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Art. 40.

Il personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. Il consiglio di amministrazione della Libera università di lingue e comunicazione IULM definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto.

3. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'Università ai quali è assegnato ed è tenuto ad assicurare il proprio impegno per il loro migliore funzionamento.

4. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, ove previsto dal presente Statuto.

5. Ad esso viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

6. Per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e delle modalità di assunzione, si applicano le norme contenute nel contratto di lavoro del personale tecnico-amministrativo della Libera università di lingue e comunicazione IULM stipulato dal consiglio di amministrazione con le rappresentanze sindacali.

7. Al personale tecnico-amministrativo vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assistenza sanitaria.

CAPO III

GLI STUDENTI

Art. 41.

Gli studenti

1. Sono studenti della Libera università di lingue e comunicazione IULM coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di I e II livello, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attività di formazione superiore.

2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione.

3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per il migliore utilizzo delle strutture e delle attrezzature scientifiche, la Libera università di lingue e comunicazione IULM può programmare, ove necessario, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea, laurea magistrale, master universitari di I e II livello, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca. Esso viene fissato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.

4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente Statuto.

5. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera università di lingue e comunicazione IULM e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.

6. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

7. L'eventuale azione disciplinare è svolta secondo l'art. 15, comma 3, lettera e).

Art. 42.

Altri soggetti

1. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgono attività di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e Master non universitari, limitatamente al loro periodo di permanenza e formazione, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

2. I soggetti che frequentano la Libera università di lingue e comunicazione IULM per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Università in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

TITOLO VI
ORDINAMENTO DEGLI STUDI


Art. 43.

Facoltà attivate

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM è articolata in facoltà che sono determinate dal regolamento didattico di Ateneo in relazione alle esigenze organizzative e modulari dell'offerta formativa.

2. Le modifiche del regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti delle strutture didattiche, sono attuate, previa delibera del senato accademico e approvazione del consiglio di amministrazione per quanto attiene il finanziamento, con decreto del rettore.

3. Gli ordinamenti degli studi delle facoltà, dei corsi di laurea, di laurea magistrale e delle scuole di specializzazione, attivati presso la Libera università di lingue e comunicazione IULM, sono determinati dal regolamento didattico di Ateneo.



Art. 44.

Altre attività didattiche

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM può organizzare e promuovere:

a) corsi di formazione post-lauream (Master) e corsi di formazione di breve durata, regolati da apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati;

b) periodi di studio in Italia e all'estero, svolti durante le vacanze estive, o durante l'anno accademico, per un approfondimento delle varie discipline impartite presso l'Università. Alla fine di ogni periodo possono essere organizzate sessioni di esami di profitto valide ad ogni effetto, purché sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della facoltà;

c) corsi per studenti provenienti da università straniere mediante la stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni pubbliche e private; corsi in collaborazione con università straniere che abbiano come esito il doppio diploma riconosciuto dai Paesi di appartenenza;

d) corsi e attività di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) corsi a distanza, avvalendosi di tutte le tecnologie innovative disponibili, anche con forme di sperimentazione;

f) stage di formazione e di orientamento presso aziende o enti convenzionati, pubblici e privati;

g) master, corsi di aggiornamento permanente e ricorrente lungo tutto l'arco della vita, operando anche attraverso strutture specifiche, promosse e gestite da fondazioni universitarie, in modo autonomo o congiuntamente all'Ateneo.

2. Tutte le predette iniziative sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico cui compete il controllo scientifico che potrà essere garantito anche attraverso uno o più comitati scientifici presieduti da un professore ordinario dell'Università IULM.

Art. 45.

Attività di tutorato

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM istituisce con proprio regolamento il tutorato, al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi.

2. Il regolamento per il tutorato è approvato dal senato accademico, sentiti i consigli di facoltà, e stabilisce che siano attivati servizi di tutorato finalizzati ad assistere gli studenti anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli. Per ogni corso di studi possono essere costituite apposite commissioni composte da professori e ricercatori per lo svolgimento di specifici compiti di tutorato.

TITOLO VII COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 46.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ateneo e sul suo concreto funzionamento. Il consiglio di amministrazione può anche avvalersi per la certificazione del bilancio di una società di revisione legale abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e iscritta nel Registro istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto medesimo.

2. Il collegio dei revisori dei conti è così composto:

a) da un rappresentante individuato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con funzioni di presidente tra dirigenti in servizio presso lo stesso Ministero;

b) da due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal consiglio di amministrazione, scelti tra persone dotate di elevate capacità tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile. Tutti i componenti membri del collegio devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali, durano in carica un triennio e sono rinnovabili.

TITOLO VIII FONDAZIONI UNIVERSITARIE

Art. 47.

Fondazioni universitarie

1. Allo scopo di coadiuvare l'Università nello svolgimento della sua missione di sviluppo della cultura, della ricerca, dell'innovazione, dell'alta formazione, della formazione continua e manageriale, la Libera università di lingue e comunicazione IULM può avvalersi della Fondazione universitaria, avente personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro. L'Ateneo individua le attività e le risorse che possono essere conferite alla Fondazione, secondo il criterio di strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali che rimangono prerogativa dell'Università.

TITOLO IX NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 48.

Disposizioni riguardanti gli organi di governo dell'Ateneo

1. La composizione attuale del consiglio di amministrazione rimane invariata sino alla scadenza naturale del mandato.

Art. 49.

Utilizzo delle risorse – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore dei soggetti di cui al presente statuto nonché ai fondatori, ai lavoratori o ai collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della Libera università di lingue e comunicazione IULM e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa di volta in volta vigente e a sostegno delle sole attività istituzionali dell'ente.

2. È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.

3. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Libera università di lingue e comunicazione IULM sarà devoluto ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge di volta in volta vigente. La determinazione di tale ente sarà rimessa al consiglio di amministrazione sentito il parere del senato accademico e, nell'impossibilità del medesimo, ai liquidatori.

Art. 50.

Norme finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto del rettore di modifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per garantire continuità e regolarità di svolgimento delle attività della Libera università di lingue e comunicazione IULM, i componenti del consiglio di amministrazione, il rettore, i pro-rettori, i presidi di facoltà, i rappresentanti degli studenti eletti nei diversi organismi, cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato.

Il rettore emerito, già nominato, mantiene il titolo e le prerogative acquisite all'atto della nomina.

Il consiglio di amministrazione, a far tempo dall'entrata in vigore dello statuto di cui al precedente comma 1, viene integrato giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lettera l), dal rettore precedente al rettore in carica.

20A05447

